



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO
Procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale
ex artt. 4 e 24 legge 223/91

Oggi, 19 giugno 2017, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza si sono incontrati:

per CANON ITALIA S.p.A.	Mauro Trucchia e Daniela Galli
per UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia	Roberta Rossetti
per Filcams CGIL Milano, con delega Nazionale	Marisa Moi
per Fisascat CISL Nazionale	Marco Demurtas
per Uiltucs Lombardia, con delega Nazionale	Roberto Pennati

la RSA/RSU

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

Premesso che:

- con comunicazione datata 10 aprile 2017 inviata da Canon Italia S.p.A. (di seguito, per brevità: "Canon" o la "Società") alle RSA/RSU e all'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza e da quest'ultima agli ulteriori destinatari competenti, Canon ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della legge 223/91, denunciando l'esubero di n. 48 Lavoratori (di cui 1 Dirigente) addetti alle unità produttive di Cernusco s/N (MI) e Roma (di seguito, la "Procedura di Licenziamento Collettivo" ovvero "Procedura");
- le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di personale, già illustrate nella comunicazione di cui sopra (che qui si intende comunque integralmente richiamata e ritrascritta), sono state oggetto di approfondita analisi tra le Parti nel corso dell'esame congiunto in sede sindacale effettuato negli incontri tenutisi in data 20 aprile, 10 e 16 maggio;
- nel corso dei suddetti incontri, le Parti hanno esaminato e discusso le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, analizzando, altresì, le possibili soluzioni applicabili finalizzate a ridurre sul piano sociale le conseguenze della Procedura di Licenziamento Collettivo;
- al fine di proseguire fattivamente nella ricerca di soluzioni, finalizzate al raggiungimento di un'intesa, le Parti hanno convenuto di prorogare la fase sindacale fino alla data odierna, incontrandosi anche in data 6 giugno u.s.;

Tanto premesso, che costituisce ad ogni effetto parte integrante ed essenziale del presente verbale di accordo, all'esito dell'esame congiunto previsto dalla normativa le Parti concordano e convengono quanto segue:

1. La Società darà corso al licenziamento di un numero massimo di 48 Lavoratori corrispondenti ai profili professionali dichiarati in esubero.
2. Le Parti convengono che - in alternativa ed in deroga ai criteri previsti dall'art. 5 della Legge 223/1991 - il personale in esubero sarà individuato sulla base dell'esclusivo criterio della "non opposizione al licenziamento", così come manifestata per iscritto dai Lavoratori alla Società, sulla base delle condizioni condivise al tavolo sindacale e meglio precisate nel presente accordo e nel separato accordo per il sostegno economico.
3. In ragione di quanto previsto al precedente punto 2., pertanto, i Lavoratori da licenziare saranno coloro che alla data del licenziamento avranno manifestato e dichiarato per iscritto, mediante la compilazione, sottoscrizione ed invio o consegna della dichiarazione di cui all'allegato A ("Allegato A") del presente accordo, la propria non opposizione al licenziamento sulla base delle condizioni condivise al tavolo sindacale e meglio precisate nel presente accordo e nel separato accordo per il sostegno economico e di rinunciare fin d'ora ad impugnare il licenziamento stesso in qualunque sede.
4. La Società ha valutato e valuterà - tenuto conto delle proprie esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, nonché a seguito di verifiche finalizzate ad individuare soluzioni interne atte a realizzare in pieno il piano di riorganizzazione, evitare scoperture nell'organico aziendale e assicurare la continuità del servizio - la possibilità di procedere al licenziamento di Lavoratori di cui al precedente paragrafo 3. aventi profili professionali fungibili con quelli dichiarati in esubero.
5. Ai lavoratori che saranno licenziati in conformità a quanto previsto dal presente accordo - a condizione che abbiano preventivamente sottoscritto apposito verbale di conciliazione ex artt. 410 e ss. che preveda la non opposizione al licenziamento e la rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di Canon Italia S.p.A. - in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, la Società corrisponderà quanto previsto tra le Parti con separato verbale che definisce le erogazioni economiche.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono di aver espletato e concluso con esito positivo la Procedura di Licenziamento Collettivo, a tutti gli effetti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

per CANON ITALIA S.p.A.

per UNIONE CONFCOMMERCIO

per Filcams CGIL Milano con delega Nazionale

per Fisascat CISL Nazionale

per Uiltucs Lombardia con delega Nazionale

la RSA/RSU

The image shows several handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in a somewhat horizontal line across the bottom of the page, corresponding to the text labels on the left. The signatures vary in style and complexity, representing the different parties involved in the agreement.